

Programma del Corso estivo di Diritto romano aa. 2009/2010
Lezioni di Giovanni Lozano

1. Crisi delle monarchie moderne ed emersione della alternativa tra costituzionalismo aristocratico e costituzionalismo democratico.
2. Diritto pubblico romano e processo di formazione del diritto pubblico positivo contemporaneo.

A

ALLE ORIGINI DEL DIRITTO PUBBLICO CONTEMPORANEO

Aristocrazia o democrazia:

categorie istituzionali e schemi storiografico-sistematici

I

Categorie istituzionali

1. Riproposizioni, in epoca moderna, delle categorie politiche greche (monarchia, aristocrazia, democrazia) e delle categorie giuridiche romane (*res publica*, *regnum*) e loro combinazioni con la categoria "feudale germanica" di rappresentanza. .
2. Diverse interpretazioni delle categorie istituzionali antiche in corrispondenza delle loro diverse riproposizioni.

II

Schemi storiografico-sistematici

1. La contrapposizione feudale: 'Germani - Romani'.
 - a. Una invenzione medievale
 - b. Sviluppi moderni in Germania: la libertà aristocratica dei 'Fürsten' (ma la Riforma non è contro il Diritto romano) ...
 - c. ... e, soprattutto, in Inghilterra: aristocrazia etnica e connessa specificità giuridica: il regime parlamentare.
 - d. La nobiltà francese si scopre 'germanica': saldatura fra la 'querelle des deux races', il definirsi di un costituzionalismo aristocratico e la polemica anti-romanistica.
2. La contrapposizione borghese: 'Moderni - Antichi'.
 - a. Dal XII secolo al XVII secolo: dalla formazione delle categorie alla 'querelle des anciens et des modernes'. .
 - b. XVIII secolo: critica e alternativa "moderne" ("divisione del lavoro" e "sistema rappresentativo") alla "democrazia antica".
 - c. Dalla concezione progressivo - evolutivista della storia la delegittimazione del modello costituzionale antico per i Moderni.

B

ALLE ORIGINI DEL DIRITTO PUBBLICO CONTEMPORANEO

Sistema rappresentativo o sovranità del popolo:

sistemi giuridici

I

Il sistema giuridico romano della 'sovranità' del popolo
e le sue alterazioni medievali e moderne

1. La "*respublica*" è essenzialmente democratica: contratto di società e popolo-*universi cives*.
 - a. La *lex*, in quanto *iussum populi*, è la fonte del *ius*
 - b. I magistrati sono *in potestate* del popolo.
 - c. Senza tribunato (tra popolo e magistrati) non c'è repubblica. .
 - d. Innovazione (la dialettica *populus - princeps*) e continuità nella sistematica del *CJC*.
2. Gli strumenti medievali per la alterazione in senso aristocratico del sistema romano della sovranità del popolo.
 - a. Incompatibilità della logica feudale con la nozione giuridica di popolo.
 - b. La teoria del *pactum subiectionis*.
 - c. La teoria della rappresentanza del popolo e le confusione e sostituzione di questa con il e al potere tribunitio.

II

La via inglese del "sistema rappresentativo"

1. La istituzione parlamentare e lo sviluppo della teoria della rappresentanza nella tradizione inglese.
2. La 'Glorious Revolution' del 1688 rilancia sul Continente la istituzione parlamentare.
3. La dottrina parlamentare della 'rappresentanza della nazione' nella Francia pre-rivoluzionaria.

C

CREAZIONE DEL DIRITTO PUBBLICO CONTEMPORANEO

Pro o contro la 'repubblica':

il nucleo delle formulazioni scientifiche
e le nozioni di 'repubblica'

I

Interpretazione e proposizione empiriche
del modello costituzionale inglese:

Montesquieu aristocratico (e monarchico)

1. Critica delle istituzioni romane ed elogio della costituzione inglese, presentata come 'germanica'.
2. Alla ricerca della sintesi delle categorie istituzionali antiche e medievali-moderne.

- a. Non la repubblica ma il "governo moderato" (cioè aristocratico) garantisce contro il dispotismo.
- b. La proposta di un modello: la costituzione inglese, parlamentare-rappresentativa.
- c. Elementi costitutivi del modello costituzionale inglese e categorie istituzionali antiche: un nesso che non giunge alla formulazione.

II

Interpretazione e proposizione scientifiche
del modello costituzionale romano:

Rousseau repubblicano (e democratico)

1. Critica delle istituzioni feudali-moderne inglesi ed elogio delle leggi e del governo antichi romani.
2. La interpretazione dello *ius publicum* romano e la fondazione della scienza giuspubblicistica contemporanea.
 - a. Il principio: la convenzione tra uomini liberi ed uguali costitutiva della società pubblica.
 - b. La distinzione: «La aristocratica [sedicente rappresentativa] è la peggiore delle sovranità» ma «Il miglior governo è quello aristocratico [rappresentativo]».
 - c. Il modello: il *populus* romano e la sua *respublica*.
 - d. La formula -concernente la sovranità-: la repubblica è *essenzialmente* democratica e, quindi, *necessariamente* non rappresentativa.

III

Falsificazione delle categorie istituzionali antiche:
'rovesciamento' della formula romana-rousseauiana
e confusione scientifica

1. "Repubblica" uguale a governo rappresentativo e contrapposizione repubblica - democrazia.
 - a. Costituzionalisti nord-americani antimonarchici e antidemocratici: "repubblicani". La rappresentanza istituto discreto tra "repubblica" e democrazia. . .
 - b. Kant: perfetto rovesciamento della formula rousseauiana nella contrapposizione tra "repubblica" (cioè governo rappresentativo) e dispotismo. Compatibilità del governo "repubblicano-rappresentativo" con le varie forme di sovranità. Le repubbliche antiche non sono vere "repubbliche" perché democratiche (quindi dispotiche).
2. "Democrazia" uguale a governo rappresentativo e nuova combinazione "repubblica-democrazia".
 - a. Dèmeunieur: distinzione tra "democrazia pura" delle repubbliche antiche (che rifiuta) e "democrazia" senza aggettivi (che accetta) corrispondente alla "aristocrazia elettiva" di Inghilterra e Stati Uniti, dove il popolo agisce "tramite rappresentanti".
 - b. Tocqueville: la "repubblica" nord-americana come esempio di "democrazia".

D

PRODUZIONE DEL DIRITTO

Legge e/o libertà:
le nozioni di legge

I

La legge che limita la libertà.

La nozione anglosassone-hobbesiana della legge
come volontà del Leviatano

1. Dai particolarismi anti-imperiali agli sviluppi hobbesiani: *ex facto oritur ius*, è rappresentante del 'Leviatano', cioè sovrano, chiunque fa la legge.
2. Gli epigoni (sino a Kelsen e oltre): sovrapposizione del governo sul sovrano ed eclisse di quest'ultimo. La legge come "norma effettiva".

II

La legge che rende liberi.

La nozione romana-rousseauiana di legge
come comando del popolo

1. Fuori della irrappresentabile sovranità del popolo, non c'è né popolo né sovranità né legge. Poche leggi. Il "legislatore".
2. La -riconquistata- nozione romana di legge, fonte per eccellenza ma "parsimoniosa" del diritto, come «comando del popolo diretto, su proposta del magistrato, a obiettivi generali».

III

La *contaminatio* tra
la nozione anglosassone-hobbesiana e
la nozione romana-rousseauiana di legge:

Sieyès

1. "Sovranità nazionale" e deformazione della distinzione tra sovrano e governo nella distinzione tra potere costituente e potere/i costituito/i.
2. La generalizzata contraddizione tra principio della sovranità del popolo e regime della legislazione parlamentare nel diritto pubblico positivo (con la eccezione della Costituzione giacobina del 1793).

E

COSTITUZIONE COME LIMITAZIONE DEL POTERE

Divisione ed equilibrio dei poteri o tribunato

I

Divisione ed equilibrio dei poteri

1. «Toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs [n'est pas] déterminée n'a point de constitution».
 - a. Equazione necessaria tra 'costituzione' e 'separazione dei poteri'?
 - b. Dalla 'Costituzione' inglese alla prima Costituzione francese (attraverso Montesquieu).
2. Una limitazione che non limita affatto.
 - a. Governanti sovrani e cittadini sudditi.
 - b. Mancanza di organica alterità di interessi e, quindi, di reciproca opposizione all'interno del 'governo-sovrano' aristocratico.
 - c. «Il parlamento è onnipotente».
3. Tentativi di ovviare alla inefficacia della divisione e dell'equilibrio dei poteri. 'Ombudsman' e 'Widerstandsrecht'.

II

Tribunato

1. La alternativa costituzionale tra 'divisione ed equilibrio dei poteri' e 'tribunato', durante il secolo XVIII.
 - a. Kant 'dimentica' il tribunato.
 - b. "Faculté d'empêcher" e tribunato secondo Montesquieu ...
 - c. ... e secondo Rousseau.
2. Sviluppi teorici e tentativi di istituzione del 'tribunato'.
 - a. Dalle perplessità di Robespierre ...
 - b. ... alle certezze di Babeuf.
 - c. La sistematizzazione di Fichte.
 - d. La proposizione del "federalismo tribunizio" negli Stati Uniti prima della 'Guerra di Secessione'.
 - e. La proposizione del "tribuno dei soviet" nella Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dopo la 'Rivoluzione d'Ottobre'.
3. Dalla critica alla obliterazione scientifiche del "tribunato - potere negativo": responsabilità e potenzialità della scienza romanistica.
 - a. Friedric Hegel: la critica a Fichte, ovvero, il Diritto pubblico romano non esiste.
 - b. Theodor Mommsen: centralità sistematica della cancellazione storica e dogmatica della specificità del tribunato romano.
 - c. Giuseppe Grosso, "uomo politico e studioso", riprende il discorso: dalla interpretazione del potere tribunizio la costituzionalità dello sciopero politico.